

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
DI SICUREZZA URBANA PARTECIPATA

Tra

il COMUNE di TORINO, con sede in Piazza Palazzo di Città n. civico 1, C.F. e P.IVA n.00514490010, rappresentata nel presente atto dal Dirigente, _____ , nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n. _____ del _____, in seguito denominata anche “Comune”;

e

il Signor _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____, n. civico _____ C.F. _____;

oppure

Istituzione/Ente/Condominio/Società _____ C.F. e/o P.IVA _____ con sede legale in _____, via _____, n. civico _____ rappresentato da _____, nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. civico _____;

oppure

Ditta _____ C.F. e/o P.IVA _____ con sede legale in _____, via _____, n. civico _____ rappresentato da _____, nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. civico _____;

d'ora in avanti denominato “Richiedente”

Premesso che:

Il Comune di Torino utilizza sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o di propria esclusiva pertinenza ai fini di tutela della sicurezza urbana, ai sensi del comma 7

dell'articolo 6 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, e di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in attuazione dei "Patti per la Sicurezza Urbana" sottoscritti dalla Città, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48;

la Società 5T S.r.l., Società in-house a totale partecipazione pubblica, ha in gestione il sistema di videosorveglianza del Comune;

con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2024 (DEL 806/2024 e allegato) è stato approvato il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Torino (Regolamento n. 412), che, tra le altre disposizioni, prevede che soggetti privati, al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, possono partecipare all'estensione ed all'implementazione del Sistema di Videosorveglianza di sicurezza urbana mediante l'acquisto diretto ed autonomo di componenti tecnologiche funzionali al monitoraggio del territorio;

che in data _____ con nota assunta al prot. n. _____ il/ la _____

_____ ha inoltrato a questa Amministrazione istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento n. 412, secondo le condizioni definite dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017, che ha convertito il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

che in data _____ con Disposizione Interna n. _____ il progetto, in quanto giudicato idoneo, è stato approvato;

che la presente convenzione è senza oneri economici a carico del Comune di Torino;

che gli impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Torino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

L'impianto, in tutte le sue componenti meglio specificate nell'allegato "A" alla presente convenzione di cui ne costituisce parte sostanziale ed integrante, è concesso in comodato d'uso al Comune di Torino, che lo utilizza in via esclusiva per la gestione di controllo e monitoraggio del territorio e gestione della sicurezza urbana secondo i principi contenuti nel Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Torino (Regolamento n. 412).

ART. 3

Il Richiedente:

1. accetta la scelta dell'Amministrazione su: tecnologia, punto di ripresa e metodologie di installazione, adottati a seguito di sopralluogo tecnico in fase di istruttoria;
2. si impegna a rendere agevole l'installazione, anche mediante l'esecuzione di lavori interni ai propri fabbricati, se necessari;
3. fornisce tutti i dispositivi elettronici (telecamere, switch, UPS, ecc.) e provvede alla loro installazione secondo le direttive comunali;
4. si impegna ad assicurare l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
5. acconsente all'allaccio al proprio contatore per l'alimentazione elettrica dei dispositivi;
6. accetta di partecipare ai costi mediante il prelievo dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dei dispositivi elettronici;
7. si impegna ad assicurare, assumendosene i costi, la connessione dati con l'impianto idonea a trasmettere i flussi alla rete comunale;
8. si impegna a rifondere direttamente alla Società 5T S.r.l., che ha in gestione il sistema di videosorveglianza del Comune, il costo sostenuto per licenze d'uso e lo *storage* dei dati;
9. provvede all'apposizione dei cartelli che segnalano la presenza di punti di videosorveglianza, secondo il posizionamento deciso in fase di sopralluogo tecnico; tali cartelli dovranno essere conformi al facsimile predisposto dall'Amministrazione comunale e concordi alla normativa vigente;

10. solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni alla proprietà.

È in capo al Richiedente:

1. la sorveglianza sugli apparati installati negli spazi nella propria disponibilità;
2. il divieto di manomissione o accesso non autorizzato ai dispositivi; ogni eventuale modifica al sistema dovrà aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune;
3. l'impegno a tenere attiva l'alimentazione elettrica e a riattivarla immediatamente in caso di *blackout*;
4. l'impegno a mantenere attiva la connessione dati per tutta la durata della convenzione;
5. l'individuazione di un Referente, che fornisca la disponibilità, anche telefonica, in caso di comunicazioni inerenti l'impianto.

ART. 4

L'archiviazione dei flussi video avviene esclusivamente sui server di 5T S.r.l. mediante connessione stabile e commisurata al flusso dati generato dall'impianto

La gestione della rete è a totale carico dell'Amministrazione ad esclusione della connessione dati, il cui buon funzionamento rientra nel contratto tra gestore del servizio di telecomunicazioni e il cliente.

Il Comune sostiene i costi relativi alla protezione del dato trasmesso ai server di 5T S.r.l..

ART. 5

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore. Il titolare ha attribuito specifici compiti e funzioni in materia di trattamento dei dati personali, ed in particolare per le materie di propria competenza, fra cui la videosorveglianza, al Comandante della Polizia Locale pro-tempore, designandolo con atto specifico ai sensi art. 2 *quaterdecies* del D. L.gs. 196/2003 così come modificato dal D. L.gs. 101/2018.

L'utilizzo del sistema di videosorveglianza e il trattamento dei dati avviene in conformità agli scopi indicati nel Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Torino (Regolamento n. 412) ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

ART. 6

Tutti i dati e le informazioni di carattere personale, tecnico e amministrativo di cui le parti possano entrare in possesso nello svolgimento dell'attività prevista nella convenzione sono da ritenersi strettamente riservati. E' vietato ogni uso per scopi diversi da quelli previsti.

Una volta collegati al sistema di videosorveglianza comunale, i punti di videosorveglianza oggetto della presente Convenzione entrano a far parte del sistema stesso, complessivamente inteso. Il Richiedente non potrà avere alcun accesso alle immagini, né in modalità diretta né registrata, né vantare alcun privilegio o alcuna facilitazione nella modalità di accesso ai dati in caso di fatti che richiedano la visione dei punti videosorveglianza installati ai sensi della presente Convenzione.

Le immagini saranno gestite dagli uffici competenti del Corpo di Polizia Locale Comune e trattate secondo le disposizioni di legge vigenti, nel rispetto della disciplina sulla Privacy e del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Torino (Regolamento n. 412).

ART. 7

La presente "Convenzione" decorre dalla data della stipula ed avrà la durata di anni 5.

Ciascuna Parte, salvo espresso consenso scritto dell'altra, non potrà cedere a terzi la Convenzione.

Ai fini della variazione dei recapiti e dei referenti sarà sufficiente una comunicazione a mezzo PEC.

ART. 8

Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo fra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, purché le tecnologie siano aggiornate.

In caso contrario sarà compito del privato smantellare l'impianto senza onere alcuno per l'Amministrazione comunale, o riconvertirlo per uso esclusivo di protezione della proprietà.

Qualora i punti di videosorveglianza si rendessero inservibili per vetustà o per guasti tecnici irreparabili ed il Richiedente non provvedesse a sostituirli entro trenta giorni o diverso periodo debitamente motivato, la Convenzione si intende di fatto scaduta e resta a carico del Richiedente l'onere di smontaggio dei punti di videosorveglianza nonché delle altre strutture installate e dello smaltimento a norma di legge di tali materiali.

ART. 9

Il Richiedente potrà recedere per giustificato motivo in qualunque momento previa comunicazione al protocollo generale del Comune via PEC.

L'Amministrazione comunale potrà recedere, nei casi di inadempienze dei privati sui punti indicati precedenti o per problemi tecnici non rimediabili e sopraggiunti o per mutate esigenze, con preavviso minimo di giorni 60 (sessanta).

ART. 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione o dal Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Torino (Regolamento n. 412) si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune e il Richiedente osservano quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza relativamente alla tutela della protezione dei dati personali.